

Nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno precedenti i rispettivi raccolti. La Francia procede ad un'attenta verifica delle superfici seminate per il ciclo di dicembre.

2. I termini stabiliti al paragrafo 1 si considerano anche termini di presentazione delle domande per la campagna 1998/1999, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 3508/92 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92.

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base prevista all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base fissata all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento succitato e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate le domande di aiuto relative alla superficie di base di cui trattasi.

2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata in sede dei controlli in loco ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

3. Qualora si constati un superamento, lo Stato membro determina entro il 30 settembre, tuttavia previa comunicazione alla Commissione, la percentuale di superamento calcolata con due decimali.

Lo Stato membro avverte immediatamente i produttori in caso di prevedibile superamento.

La percentuale di superamento è utilizzata per il calcolo della riduzione del pagamento compensativo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino, del regolamento (CE) n. 3072/95.

4. Le percentuali di superamento di cui al paragrafo 3 possono tuttavia essere corrette dagli Stati membri dopo la data del 30 dicembre, ma comunque anteriormente al 15 gennaio successivo. In tal caso, essi ne informano immediatamente la Commissione, giustificando le rettifiche.

Gli Stati membri interessati applicano le percentuali di riduzione modificate, versando ai produttori interessati o, secondo i casi, riscuotendo dagli stessi produttori la differenza tra il pagamento compensativo inizialmente stabilito e quello risultante dall'applicazione della percentuale di riduzione modificata. Le modalità di recupero sono quelle previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Se, in seguito alla correzione della percentuale di superamento in uno Stato membro è necessario versare un pagamento compensativo supplementare, tale versamento è effettuato entro il 1 aprile successivo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- anteriormente al 1° ottobre successivo all'inizio di ogni campagna, le informazioni figuranti nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento;
- anteriormente al 15 marzo o, in caso di correzione, anteriormente al 15 maggio successivo, le superfici per le quali è stato versato un pagamento compensativo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione